



# COMUNE DI ZANÈ



PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Mazzini, 21 - tel. 0445-385144

c.f. 00241790245

Prot. n° 10648

AREA TECNICA/TRIBUTI

Li, 19 SET. 2014

ORDINANZA N° 61

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI MATERIALE VEGETALE RESIDUALE NATURALE DERIVANTE DA ATTIVITA' AGRICOLE O DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DI ORTI E GIARDINI.**

## IL SINDACO

- CONSIDERATO che il territorio di Zanè ha una vocazione agricola importante, con presenza di coltivazioni agricole, di orti e giardini, soprattutto a carattere familiare;

- RAVVISATA la necessità di disciplinare la pratica della combustione controllata del materiale vegetale proveniente da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini al fine di non creare disagi alla popolazione (connessi a difficoltà nel procedere al deposito e al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione) e l'opportunità di intervenire al fine di prevenire il verificarsi problemi di ordine igienico sanitario, in quanto il materiale ammassato, oltre al degrado estetico, potrebbe causare il proliferare di insetti ed animali;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
- la direttiva europea 2000/29/CE;
- il Regolamento Forestale della Regione Veneto;
- le Prescrizioni di massima polizia forestale (PMPF) della Regione Veneto approvate con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 83 del 18 dicembre 1980;
- l'art. 56 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11- Legge finanziaria Regionale per l'esercizio 2014 che cita:

*"1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.*

*2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi.*

3. Nelle more della adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:

- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- c) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

4. L'attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita."

### ORDINA

Che sia consentito, in alternativa al recupero/smaltimento dei residui vegetali presso centri di gestione o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una naturale trasformazione in compost o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, l'abbruciamento controllato sul luogo di produzione dei residui vegetali e dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini, effettuato secondo le normali pratiche e consuetudini, alle seguenti condizioni:

- 1) la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione dalle ore 06.00 alle ore 09.30 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
- 2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 3) è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- 4) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, a distanza superiore a 80 metri dagli edifici di terzi e dalle strade, in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte di abbruciamento;
- 5) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di vento;
- 6) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

### EVIDENZIA

- che rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- che è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
- che la presente ordinanza non trova applicazione in caso di dichiarazione di stato di grave pericolo d'incendi boschivi emanato dalla Regione Veneto resa nota con l'adozione di apposito provvedimento.

## PRECISA

- che questa Amministrazione declina ogni responsabilità da danni o disturbi che dovessero verificarsi dalle operazioni citate;
- che il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

## DISPONE

- **salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;**
- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune e sia resa nota mediante avvisi pubblici;
- che la presente ordinanza sia inviata per la verifica di quanto ordinato:
- al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino;
- al Comando Carabinieri di Thiene;

## INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR Veneto o alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.



IL SINDACO  
Roberto Berti